

□ Interrogazione n. 1195

presentata in data 8 gennaio 2009

a iniziativa dei Consiglieri Binci, Brandoni

“Applicazione della normativa sulla valutazione ambientale strategica”

a risposta orale urgente

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso:

che in data 4 aprile 2008, con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 18, veniva adottata dal Comune di Falconara Marittima la variante al PRG di Falconara Marittima denominata “SAT B1 ZUT2, SAT A3 ZET2 ZER2 e ZUT2 prima adozione ed avvio del processo di valutazione ambientale strategica;

che la variante riguarda una nuova ingente espansione edilizia che interesserebbe una porzione di territorio agricolo di circa 28 ettari, già soggetto dal vigente PRG di Falconara a vincolo di tutela paesistico-ambientale a seguito del processo di adeguamento del PRG stesso al PPAR e che si tratta di un insediamento di circa 1.000 abitanti, per metà derivati dallo spostamento di edificabilità previste dal PRG ma ubicate in aree bloccate dal piano di assetto idrogeologico, per metà aggiuntivi rispetto alle previsioni di PRG, senza che peraltro la variante fornisca motivazioni circa le effettive esigenze di nuove residenze nella zona che, è bene ricordare, è all'interno dell'area definita ad elevato rischio di crisi ambientale;

Ricordato:

che la variante in questione è stata adottata dopo il termine per il quale la deliberazione della Giunta regionale 561/2008 stabiliva l'assoggettamento degli strumenti di pianificazione alla disciplina nazionale sulla VAS (d.lgs. 4/2008) ma senza una corretta procedura di VAS preventiva all'adozione in quanto i progettisti ritenevano che la stessa non fosse assoggettabile a VAS. La stessa deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 18 del 4 aprile 2008 disponeva tra l'altro: *“Il presente piano - omissis - non risulta soggetto all'applicazione della valutazione ambientale strategica, non riscontrandosi i requisiti previsti dall'articolo 18 della l.r. 6/2007”*;

che il d.lgs. 4/2008, all'articolo 11, comma 5, stabilisce con chiarezza che *“la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”*;

che il dipartimento III Governo del territorio della Provincia di Ancona, nel procedere alla fase istruttoria della variante, evidenziava correttamente l'obbligo della variante stessa di ottemperare alle procedure previste dal d.lgs. 4/2008 in materia di VAS e la totale inadeguatezza, a tale riguardo, dell'atto adottato dal Comune di Falconara e tuttavia, anziché applicare quanto stabilito all'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 4/2008, sollecitava il Comune di Falconara perché adeguasse gli elaborati con una procedura di VAS condotta, in questo caso, successivamente all'adozione e senza alcuna evidenza pubblica;

Ricordato altresì che in data 10 ottobre 2008 veniva approvata la deliberazione della Giunta regionale 1400/2008 “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica” che identifica nella Regione l'ente garante della corretta applicazione della VAS, fondamentale parte del processo di pianificazione del territorio, e che ribadisce al punto 1.1 quanto stabilito dal d.lgs. 4/2008 chiarendone ancora di più le finalità preventive e partecipative rispetto alle decisioni da assumere mentre la determinazione del direttore del dipartimento III Governo del territorio della Provincia di Ancona che assume il parere motivato sulla variante in questione veniva assunta in data 15 dicembre 2008 (n. 177) e quindi in epoca successiva all'emanazione delle linee guida di cui alla deliberazione succitata

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale per conoscere se:

- 1) il comportamento del dipartimento III Governo del territorio della Provincia di Ancona sia da ritenersi rispondente o non rispondente a quanto stabilito dalle vigenti norme in materia di VAS;
- 2) la Regione Marche, qualora ritenga che la Provincia di Ancona debba rispettare quanto previsto all'articolo 11, comma 5, del d.lgs. 4/2008, intenda farsi carico di invitare la stessa Provincia a restituire la variante in oggetto per la necessaria rielaborazione annullando l'atto amministrativo adottato senza la prevista valutazione ambientale strategica;
- 3) la Regione, qualora ritenga invece che la Provincia di Ancona abbia operato nel pieno rispetto della normativa sulla VAS, intenda esplicitare il fatto che la procedura di VAS può essere avviata anche successivamente all'adozione del piano regolatore o alla variante allo stesso.